TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 93

T. U. 1923, art. 96, e legge 15 febbraio 1925, n. 122

I deputati impiegati, di cui all'articolo 87, ad eccezione degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianita'.

Le anzidette promozioni di deputati impiegati non rendono vacante il posto nel rispettivo collegio.

Si decade dall'ufficio di deputato quando sopravvenga una delle condizioni di ineleggibilita', di cui agli articoli precedenti.

Versione in vigore dal 23 febbraio 1926, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 118
Titolo	IV — Dei deputati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 1926

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica-1926/art-93-t-u-1923-art-96-e-legge-15-febbraio-1925-n-122/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it